



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XXXVII

13 aprile 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 13 del mese di aprile duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'8 aprile 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA -
Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' -
Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL -
Giovanni CORDA - Antonio Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Antonio
FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO -
Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO -
Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA -
Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Claudia
PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe
SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giancarlo VACCA CAVALOT - Carmine
VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Domenico PINO -
Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Pasquale VALENTE.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO -
Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo
PERONE - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

E' assente l'Assessore Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Gerardo MANCUSO - Caterina ROMEO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

**OGGETTO: "Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare". Partecipazione della
Provincia di Torino. Presa d'atto.**

N. Protocollo: 9864/2010

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Perone, a nome della Giunta (9/3/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

con deliberazione n. 645 - 116319 del 28.05.2002 la Provincia di Torino approvava l'iniziativa "Festival delle Province" e che con la stessa deliberazione si approvava lo schema di protocollo d'intesa tra la Provincia di Torino, la Provincia di Cuneo, la Provincia di Modena, la Provincia di Lecce e l'Associazione Il Teatro delle Forme per la realizzazione del progetto culturale denominato "Festival delle Province. Feste di Terra".

l'iniziativa, nata come rassegna teatrale, si è evoluta in un vero e proprio progetto culturale particolarmente vocato alla valorizzazione e promozione della Cultura Immateriale e della Tradizione Orale sino alla costituzione di un Comitato promotore che, a partire dall'anno 2004 ha svolto un programma di attività che ha ricevuto una crescente adesione e che si accredita oggi quale realtà culturale di livello nazionale, grazie alla partecipazione di ben 26 soggetti tra Province, Regioni, Comuni e Associazioni italiane attive in campo culturale.

l'attività del Comitato si è sviluppata al fine di stabilire un sistema di collaborazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti artistici al fine di permettere la valorizzazione e la lettura della Cultura del Territorio, giungendo alla costituzione formale del Comitato Promotore "Festival delle Province. Centro per la promozione e la diffusione delle tradizioni del territorio";

con deliberazione n. 173 - 44495 del 24.02.2004 la Giunta Provinciale ha approvato l'adesione della Provincia di Torino al Comitato Promotore in qualità di socio fondatore;

il Comitato Promotore è stato costituito con rogito notaio Ganelli in Torino del 10 maggio 2004 (rep. 1287);

Considerato che:

la Provincia di Torino ha espresso la Presidenza del Comitato Promotore sin dalla sua costituzione e che ha fortemente contribuito in termini progettuali e di reperimento di risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del progetto;

Richiamato l'art. 2 comma a) dello Statuto del Comitato che recita *“Il Comitato che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo il compimento di tutte le attività necessarie per addivenire alla costituzione di una Fondazione atta a realizzare una struttura policulturale per la promozione e diffusione del Festival delle Province nonché per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle Tradizioni Popolari”*;

Dato atto che il Comitato Promotore Festival delle Province si è configurato quale soggetto di sicuro valore nel raggiungimento dell'obiettivo di costituzione di una Rete identitaria di cultura popolare riconosciuta e diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale e che questo capitale artistico-culturale può oggi trovare ulteriore slancio attraverso la creazione delle condizioni affinché le culture del territorio, inserite in un sistema a “rete”, costituiscano un marchio di identità territoriale, una risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la promozione delle risorse locali;

Dato atto delle intese intercorse tra i soggetti aderenti al Comitato per la trasformazione di tale soggetto nella "Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare - Centro per la Promozione e Diffusione delle Tradizioni del Territorio", in esito alle quali è stato redatto lo Statuto di Associazione composto da n. 22 articoli ed allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera A);

Atteso che l'Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare - Centro per la Promozione e Diffusione delle Tradizioni del Territorio è stata costituita il 4 giugno 2009 con rogito del notaio Marocco-Ganelli in Torino (rep. n. 15146 atti n. 9918);

Visto lo Statuto dell'Associazione, che prevede:

Art. 2 - Scopo sociale

L'Associazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo la costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle Tradizioni Popolari. [...]

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione consiste nei:

- a) - beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
- b) - lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. [...]

- Art. 5 - Soci dell'Associazione

I soci dell'associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

La differenza tra le due categorie di soci è unicamente determinata dal diverso apporto, di natura patrimoniale o in termini di attività, che i soci possono effettuare in favore dell'associazione, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

In particolare, i Soci Ordinari assumono annualmente un impegno in favore dell'associazione (patrimoniale o di attività) più rilevante rispetto a quello assunto dai Soci Sostenitori. [...]

Art. 6 - Soci Ordinari

Possono assumere la qualifica di Soci Ordinari le Associazioni e gli Enti che, oltre a condividere i principi e gli scopi dell'Associazione, contribuiscano al patrimonio e alla gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed ai quali viene attribuita tale qualifica con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo stesso, previa valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui sopra.

I Soci Ordinari partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale, ritenuta dal Consiglio Direttivo di particolare rilievo, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Ordinari non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere. [...]

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei Soci

Tutti i Soci, Ordinari o Sostenitori, sono tenuti annualmente a contribuire all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto:

- da un membro designato da ciascun Socio ordinario, salva espressa rinuncia alla designazione;
- da un unico membro scelto tra le designazioni effettuate dai Soci Sostenitori;
- dal Presidente. [...]

Art. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, Ordinari e Sostenitori, rappresenta il massimo organo dell'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo [...]

All'Assemblea dei Soci spetta il compito di:

[...]

- approvare il bilancio preventivo annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo; [...]

Ritenuto di condividere le finalità e gli obiettivi della "Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare - Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio", quale soggetto proscrittore delle iniziative di valorizzazione culturale realizzate dal Comitato Promotore;

Dato atto che la trasformazione del Comitato Promotore in Associazione non ha comportato variazioni nella *governance* del soggetto, prevedendo sia nel suo assetto interno che nelle sue forme di adesione (Socio Ordinario, Socio Sostenitore) una perfetta identità di regole rispetto a quelle già stabilite per il Comitato Promotore, nonché la piena continuità nella composizione degli organi rappresentativi (Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea dei Soci) e che, altresì, sono stati mantenuti Codice Fiscale, Partita IVA e riferimenti bancari del Comitato Promotore;

Considerato altresì che la scelta della forma associativa e lo schema di statuto sono coerenti con le previsioni del Codice Civile in materia;

Dato pertanto atto che la Provincia di Torino partecipa, in qualità di Socio Ordinario all'Associazione "Rete Italiana di Cultura Popolare - Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

DELIBERA

- 1) di approvare lo Statuto, composto da n. 22 articoli - allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale - e l'Atto Costitutivo - allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale - dell'Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare - Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio costituita il 4 giugno 2009 con rogito del notaio Marocco-Ganelli in Torino (rep. n. 15146 atti n. 9918);
- 2) di partecipare alla costituita "Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare - Centro per la Promozione e la Diffusione delle Tradizioni del Territorio", sede legale via Piave 15 - 10122 Torino, in qualità di Socio Ordinario;
- 3) di demandare alla Giunta Provinciale la definizione annua dell'importo del contributo di cui agli artt. 6 e 8 dello Statuto, da effettuarsi prima della convocazione del Consiglio Direttivo, in relazione alle disponibilità finanziarie che saranno assegnate in sede di approvazione del Bilancio di previsione e del relativo P.E.G. di competenza;
- 4) di convalidare gli atti assunti in esecuzione dei punti 1) e 2)



(Segue l'illustrazione dell'Assessore Perone, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: "Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare". Partecipazione della Provincia di Torino. Presa d'atto.

N. Protocollo: 9864/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	38
Astenuti	=	16 (Albano - Bonansea - Bonino - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Gambetta - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Rabellino - Ruffino - Surra)
Votanti	=	22

Favorevoli 22

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo.)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	36
Astenuti	=	14 (Albano - Bonansea - Bonino - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Gambetta - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Surra)
Votanti	=	22

Favorevoli 22

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo)

Il voto risulta non valido, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U., pertanto la deliberazione NON è dichiarata immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to G. Vacca Cavalot

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XXXVII del 13 aprile 2010.

/ml

ALLEGATO A

STATUTO

DELLA

"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE

CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE

DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO"

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, su iniziativa del Comitato Promotore "Festival delle Province - Centro per la promozione e la diffusione delle tradizioni del territorio." una Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE

CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE

DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO"

in forma abbreviata

"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE"

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Piave n.15.

I soci potranno fornire supporto e collaborazione alla Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a' sensi di legge o del presente statuto.

Art. 2 - Scopo sociale

L'Associazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo la

costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle Tradizioni Popolari.

I Soci aderenti all'Associazione costituiscono una rete di attività volta sinergicamente alla creazione di un centro di documentazione, di una banca dati, di una Comunicazione mirata e articolata, con azioni volte allo sviluppo di un turismo sostenibile legato ai siti di provenienza degli Aderenti.

L'identificazione nei territori di appartenenza degli Aderenti di realtà culturali che hanno saputo mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere protette, valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro, è una delle *mission* che meglio identificano la qualificazione scientifica della'Associazione: si tratta di feste, riti, performance e azioni che godranno del diritto di essere un Presidio della Cultura e della Tradizione Popolare.

La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del territorio.

Tali attività saranno affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni nazionali e internazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in rete il progetto dei Presidi della Cultura e della Tradizione Popolare con altre iniziative nazionali (a titolo esemplificativo si citano le reti degli ecomusei e dei musei demo-etno-antropologici), ma soprattutto in un orizzonte che guarda alla nuova Europa e al Mediterraneo.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa e associativa ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può inoltre:

- a) - ricevere sovvenzioni e/o elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
- b) - amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatore, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti;

- c) - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) - partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, nonché di società di capitali;
- e) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, ogni altra attività, anche commerciale con riferimento ai settori dell'arte, del teatro, del cinema, dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compravendite e permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, aperture di credito e anticipazioni presso il sistema bancario, stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Le attività e funzioni dell'Associazione sono svolte secondo le previsioni del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione consiste nei:

- a) - beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
- b) - lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

2. L'Associazione può inoltre ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività dell'Associazione, costituiscono i proventi e fondi disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.

3. I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere

ripartiti tra i Soci, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere utilizzati in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 - Soci dell'Associazione

I soci dell'associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

La differenza tra le due categorie di soci è unicamente determinata dal diverso apporto, di natura patrimoniale o in termini di attività, che i soci possono effettuare in favore dell'associazione, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

In particolare, i Soci Ordinari assumono annualmente un impegno in favore dell'associazione (patrimoniale o di attività) più rilevante rispetto a quello assunto dai Soci Sostenitori.

Art. 6 - Soci Ordinari

Possono assumere la qualifica di Soci Ordinari le Associazioni e gli Enti che, oltre a condividere i principi e gli scopi dell'Associazione, contribuiscano al patrimonio e alla gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed ai quali viene attribuita tale qualifica con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo stesso, previa valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui sopra.

I Soci Ordinari partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale, ritenuta dal Consiglio Direttivo di particolare rilievo, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Ordinari non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere.

Art. 7 - Soci Sostenitori

Possono divenire Soci Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, condividendone i principi e gli scopi, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

I Soci Sostenitori partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio

Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Sostenitori non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere o vengano esclusi.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei Soci

Tutti i Soci, Ordinari o Sostenitori, sono tenuti annualmente a contribuire all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono inoltre obbligati a rispettare il contenuto del presente Statuto e del regolamento interno.

Tutti i Soci hanno altresì diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, formulando in ogni momento proposte ed istanze per il miglior perseguimento delle finalità sociali.

Le quote ed i contributi associativi versati dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'Associazione Teatro delle Forme, partecipa all'Associazione, quale socio ordinario, mettendo a disposizione gratuitamente, oltre al proprio *know-how* relativo all'ideazione del progetto di Rete, l'utilizzo dei propri locali e delle proprie attrezzature.

Art. 9 - Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, decide con apposita deliberazione l'eventuale esclusione dei Soci, Ordinari e non, per i seguenti gravi motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Soci, Ordinari e non, in ogni momento, possono recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto:

- da un membro designato da ciascun Socio ordinario, salva espressa rinuncia alla designazione;
- da un unico membro scelto tra le designazioni effettuate dai Soci Sostenitori;
- dal Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 15.

Possono far parte del Consiglio Direttivo Amministratori degli Enti soci dell'Associazione.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

- nominare il Vicepresidente dell'Associazione;
- attribuire la qualifica di Socio Ordinario fissando il valore minimo delle relative contribuzioni;
- ammettere i Soci Sostenitori fissando il valore minimo delle loro contribuzioni;
- fissare annualmente il valore della quota per l'ingresso di nuovi Soci Ordinari;
- nominare il Direttore dell'Associazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente Statuto;
- stabilire i compensi per il Direttore;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- approvare, su proposta del Direttore e acquisito il parere non vincolante del Comitato Scientifico, il programma triennale di attività dell'Associazione ed i relativi obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- adottare gli atti necessari a contribuire alla realizzazione del Centro di cui all'art. 2;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie.

Art. 12 - Durata in carica del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sollecita sostituzione su proposta del soggetto che lo aveva designato. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione secondo le norme statutarie e di legge.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni si potranno svolgere anche in videoconferenza e teleconferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore; in caso di sua assenza, il Presidente nomina volta per volta un segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura le relazioni con Enti pubblici e soggetti privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, le attività del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, Ordinari e Sostenitori, rappresenta il massimo organo dell'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo; può, inoltre, riunirsi ogniqualvolta lo richieda almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

Le riunioni potranno svolgersi anche in teleconferenza o in videoconferenza e teleconferenza.

Ogni socio, Ordinario o Sostenitore, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, occorrono i seguenti quorum:

- in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in eventuale seconda convocazione, la presenza di almeno il 51% dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti sia dei Soci Ordinari sia dei Soci Sostenitori.

All'Assemblea dei Soci spetta il compito di:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e di procedere eventualmente alla loro revoca;
- nominare il Presidente, con il vincolo che il Presidente debba essere scelto tra

eminenti personalità di chiara fama del mondo della Cultura Popolare oppure, qualora la persona di cui al punto precedente non sia stata ancora individuata, tra i rappresentanti di uno dei Soci che abbia, in modo comprovato, maggiormente sostenuto negli anni la Cultura Popolare;

- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire i compensi per i componenti del Consiglio Direttivo, per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e gli eventuali compensi per il Comitato Scientifico;
- approvare il bilancio preventivo annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento interno per l'ordinario funzionamento dell'associazione;
- approvare le eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea detta altresì gli indirizzi generali a cui improntare l'attività dell'Associazione.

Art. 16 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da un numero di 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione, assicurando la presenza alle diverse aree culturali in cui opera il Centro.

Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal suo Coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo trasmessegli dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci;
- effettua periodiche verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Di ogni sua riunione il Collegio redige apposito verbale.

Art. 18 - Direttore

Il Direttore è nominato, su proposta dell'Associazione Teatro delle Forme di Torino, dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina mansioni, poteri ed emolumento.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività della Associazione le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori, e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo, ne.

Al Direttore deve essere attribuita apposita procura da parte del Presidente, onde permettergli di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli.

Art. 19 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

Art. 20 - Arbitrati

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro è designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Soci stessa procede alla nomina di due liquidatori.

A cura di questi ultimi il patrimonio eventualmente residuo è devoluto, a liquidazione ultimata, ad un ente, individuato dall'Assemblea dei Soci, che persegue con i beni ottenuti, finalità analoghe a quelle dell'Associazione ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì

ALLEGATO B

GANELLI
 NOTAI ASSOCIATI
 Corso Re Umberto n. 8 - 10121 TORINO
 Tel. 011-5061611 - Fax 011-5061655
 email: marneo@notainidrosco.it

IMPOSTA DI BOLLO
 ASSOLTA IN MODO
 VIRTUALE: AUTORIZZA-
 ZIONE DELL'AGENZIA
 DELLE ENTRATE UFFICIO
 DI TORINO 1 n. 12/2003 del
 10 giugno 2003
 Dott. A. GANELLI

ATTO DI COSTITUZIONE

DEL

"COMITATO PROMOTORE FESTIVAL DELLE PROVINCE
 CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE
 DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO"

I sottoscritti:

= GIULIANO Valter, nato a Bruzolo (TO) il 9 novembre 1955, domiciliato per la carica in Torino, via Maria Vittoria n. 12, amministratore,

non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore alla Cultura e legale rappresentante della "PROVINCIA DI TORINO", con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, codice fiscale 01907990012,

con i poteri per quanto infra in forza:

- di provvedimento in data 29 aprile 2004 del Presidente della Provincia di Torino,

- di deliberazione della Giunta Provinciale di Torino in data 24 febbraio 2004 numero 173-44495/2004;

= DEGIACOMI Antonio, nato ad Alba (TO) il 27 gennaio 1948, domiciliato per la carica in Cuneo, corso Nizza n. 21, amministratore,

non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore alla Cultura e legale rappresentante della "PROVINCIA DI CUNEO", con sede in Cuneo, corso Nizza n. 21, codice fiscale 00447820044,

con i poteri per quanto infra in forza:

- di provvedimento in data odierna del Presidente della Provincia di Cuneo.

- di deliberazione della Giunta Provinciale di Cuneo in data 28 aprile

2004 numero 343;

convengono e stipulano quanto segue:

- I -

Fra la "PROVINCIA DI TORINO" e la "PROVINCIA DI CUNEO" viene costituito un Comitato denominato

"Festival delle Province

Centro per la promozione e la diffusione
delle tradizioni del territorio."

- II -

Il Comitato ha sede legale in Torino, via Bertola n. 34, presso la Provincia di Torino, Servizio Attività e Beni Culturali.

- III -

Il Comitato che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo il compimento di tutte le attività necessarie per addivenire alla costituzione di una Fondazione atta a realizzare una struttura policulturale per la promozione e diffusione del Festival delle Province nonché per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle Tradizioni Popolari.

Le Province aderenti al Comitato costituiscono una rete di attività volte sinergicamente alla creazione di un centro di documentazione, di una banca dati, di una Comunicazione mirata e articolata, con azioni volte allo sviluppo di un turismo sostenibile legato ai siti di provenienza dei Soci.

L'identificazione nei territori di appartenenza dei Soci di realtà cultu-



rali che hanno saputo mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere protette, valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro è una delle missioni che meglio identificano la qualificazione scientifica del Comitato: si tratta di feste, riti, performance e azioni che godranno del diritto di essere un Presidio della Cultura e della Tradizione Popolare. La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del territorio.

Tali attività saranno affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni nazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in rete il progetto dei Presidi della Cultura e della Tradizione Popolare con altre iniziative nazionali (a titolo esemplificativo si citano le reti degli ecomusei e dei musei demo-etno-antropologici), ma soprattutto in un orizzonte che guarda alla nuova Europa.

Il Comitato promuove, organizza, gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa e associativa ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Comitato può inoltre:

- a) ricevere sovvenzioni e/o elargizioni da parte di enti pubblici e privati;
- b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o a qualunque altro titolo posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;


d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato medesimo; il Comitato può, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, nonché di società di capitali;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mediante la diffusione dei relativi atti e documenti, al fine di creare le migliori condizioni che favoriscano la costituzione della Fondazione di cui all'art. 2 dello statuto;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, ogni altra attività, anche commerciale con riferimento ai settori dell'arte, del teatro, del cinema, dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Il Comitato potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Le attività e funzioni del Comitato sono svolte secondo le previsioni dello Statuto e del regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto che disciplina l'ordinaria gestione.



- IV -

Per raggiungere le finalità sopra previste, il Comitato parteciperà, con qualifica di Fondatore, alla costituzione della Fondazione "FESTIVAL DELLE PROVINCE", insieme con la Provincia di Torino, la Provincia di Cuneo, la Provincia di Rieti, la Provincia di Perugia, la Provincia di Modena e la Provincia di Nuoro ed i successivi altri aderenti pubblici e privati.

- V -

Il Comitato ha durata sino al giorno in cui verrà costituita la Fondazione di cui sopra e, comunque, in caso di mancata costituzione della stessa, sino al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

- VI -

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo al Comitato, compresi quelli dallo stesso acquistati secondo le norme dello Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate per la gestione, che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati.

Il Comitato provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- a) le rendite e i proventi maturati dal patrimonio o derivanti dalle attività del Comitato medesimo;
- b) eventuali donazioni, elargizioni o attribuzioni a titolo di successione mortis causa che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- c) eventuali contributi attribuiti con questa specifica finalità dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici ovvero da soggetti pubblici e privati;
- d) eventuali contributi ed erogazioni dei Fondatori e degli altri Soci;
- e) i ricavi delle proprie attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse del Comitato sono impiegate per il finanziamento del Comitato medesimo e per la realizzazione dei suoi scopi.

- VII -


I Fondatori contribuiscono con un apporto in denaro inizialmente quantificato in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) ciascuno, che si impegnano ed obbligano a versare entro quindici giorni da oggi sul conto corrente che il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà aprire presso una Banca cittadina.

- VIII -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2004.

- IX -

Il Comitato è regolato dalle norme contenute nello statuto che, predisposto dalle parti, composto di ventidue articoli e steso su pagine di



ciassette circa di cinque fogli, viene allegato alla presente scrittura sotto la lettera "A", previa sottoscrizione.

- X -

Nelle more dell'espletamento delle procedure per addivenire alla nomina in attuazione delle relative deliberazioni degli enti fondatori, il Consiglio Direttivo è per ora composto di due membri.

Assumono la qualifica di Consiglieri i sottoscritti signori:

- GIULIANO Valter,

- DEGIACOMI Antonio.

Al signor GIULIANO Valter viene attribuita la qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo.

- XI -

I sottoscritti dichiarano che il Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato previo espletamento delle procedure di legge.

- XII -

Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico del Comitato.

- XIII -

I sottoscritti autorizzano il notaio autenticante le sottoscrizioni a depositare la presente scrittura nei suoi minutari per registrarla e rilasciarne copie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 10 maggio 2004

F.TI: Valter GIULIANO

Antonio DEGIACOMI